



REGOLAMENTO ORTI URBANI

Approvato con Delibera di CC n. 44 del 28 novembre 2018

INDICE

- Art. 1 - Gli orti urbani – Finalità**
 - Art. 2 - Individuazione delle aree ortive**
 - Art. 3 – Assegnazione dei lotti**
 - Art. 4 - Avanti diritto**
 - Art. 5 - Durata dell'assegnazione**
 - Art. 6 – Canone**
 - Art. 7 - Riscossione del canone**
 - Art. 8 - Vigilanza aree ortive**
 - Art. 9 - Infrazioni e revoca dell'assegnazione**
 - Art. 10- Manutenzione straordinaria**
 - Art. 11 - Obblighi degli assegnatari**
 - Art. 12 – Divieto agli assegnatari**
 - Art. 13 -Partecipazione e buone pratiche**
 - Art. 14 -Norme finali e transitorie**
-

Art. 1 - Gli orti urbani - Finalità

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale destinati alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività. L'Amministrazione intende così:
 - introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
 - costituire una sorta di costante controllo, inibendo l'abbandono di aree all'improprio utilizzo o al vandalismo;
 - favorire attività all'aria aperta;
 - favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
 - promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;
 - orientare le colture verso buone pratiche agricole;
 - promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale;
 - consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
2. I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 25 mq. e i 40 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3. In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 2 - Individuazione delle aree ortive

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione competente, assicurando criteri omogenei di decoro e sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.
2. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale sentita la commissione competente.

Art. 3 – Assegnazione dei lotti

1. L'assegnazione dei lotti è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:
 - l'Ufficio Comunale Agricoltura, sulla scorta dei criteri prestabiliti dall'Amministrazione Comunale, predispone con cadenza triennale, un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune;
 - l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione;
 - l'Ufficio redige la graduatoria e l'approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale. In caso di parità l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze.
2. Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici, devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'autocertificazione in cui i richiedenti dichiarino:
 - i propri dati anagrafici;
 - la residenza;
 - di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio di Colleferro o di altro comune che sia distante da Colleferro meno di 20 Km, un appezzamento di terreno superiore a mq. 25, sul quale poter esercitare attività orticola;
 - il consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all'Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.
5. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

Art.. 4 - Aventi diritto

1. Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Colleferro che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Colleferro o in altro Comune che sia distante da Colleferro meno di 20 Km, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.
2. Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.
3. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
4. L'Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.
5. L'Ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta Comunale, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per la riserva di alcuni orti ai Servizi sociali o educativi, alle Scuole, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, e alle Associazioni senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell'esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all'art. 6.
6. L'Amministrazione può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente ai principi di buona pratica agricola.

Art. 5 - Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.
3. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
4. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di dare comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

5. Il coniuge o convivente more uxorio, che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all' art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.
6. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
7. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 6 - Canone

1. Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. E' prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l'assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore all'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - Riscossione del canone

1. Il canone annuo di cui all'art. 6 deve essere corrisposto al Comune di Colleferro tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso.

Art. 8 - Vigilanza aree ortive

1. La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 9 - Infrazioni e revoca dell'assegnazione

1. L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
2. L'Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.
3. La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
 - mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 - contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza;.
 - violazione di uno dei divieti di cui al successivo Art. 12.

Art. 10- Manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Colleferro. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni.
2. Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 11 - Obblighi degli assegnatari

1 - Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
- segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato.

Art. 12 – Divieto agli assegnatari

1 - Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:

- di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell'area, che verranno rivoltate dagli stessi assegnatari seguendo un'equa turnazione;
- di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
- di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- di modificare le strutture eventualmente avute in uso e date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- di erigere manufatti di qualsiasi natura, anche se amovibili;
- di usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali o fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica;

- di arrecare danni all'area ortiva e/o a persone o cose. In caso di danni, il titolare sarà esclusivamente responsabile degli stessi, con esonero di responsabilità dell'Ente verso terzi.

Per i danni arrecati all'area assegnata, l'ufficio tecnico del comune procederà ad un perizia di stima al fine del necessario risarcimento a favore del Comune.

Art. 13 -Partecipazione e buone pratiche

1. L'Amministrazione Comunale ed i titolari dell'assegnazione procederanno annualmente ad un confronto sulle condizioni delle aree ortive anche al fine di poter formulare proposte migliorative e di sviluppo, anche organizzative, delle aree di cui al presente Regolamento.

Art. 14 -Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28 novembre 2018 entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
-